



**UNIONE  
ROMAGNA  
FORLIVESE**  
UNIONE MONTANA

**COMUNI DI:**  
*Bertinoro  
Castrocaro Terme e  
Terra del Sole  
Civitella di Romagna  
Dovadola  
Forlimpopoli  
Galeata  
Meldola*

*Modigliana  
Portico e S.  
Benedetto  
Predappio  
Premilcuore  
Rocca San  
Casciano  
Santa Sofia  
Tredozio*



## **VINCOLO IDROGEOLOGICO**

Principali Leggi di Riferimento

R.D.L. 3267 del 1923 - R.D.L. 1126 del 1926 - D.M. 09.05.1970  
L.R. 47 del 1978 - L.R. 23 del 1980 - L.R. 6 del 1984 - L.R. 3 del 1999  
L.R. 13 del 2015

## **REGOLAMENTO**

## **PROCEDURE AMMINISTRATIVE E NORME TECNICHE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE.**

Il presente regolamento si applica a tutte le zone sottoposte a vincolo idrogeologico dei 14 Comuni dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese-Unione Montana, ai sensi della LR 13/2015.

### **INDIVIDUAZIONE ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO**

L'individuazione della zone sottoposte a vincolo idrogeologico è possibile su tavole in scala 1:25.000 scaricabili dal sito [www.romagnafortlivese.it](http://www.romagnafortlivese.it), sottomenù "Funzioni e servizi", sottomenù "Territorio".

### **AUTORIZZAZIONE PER NUOVE OPERE (ELENCO 1)**

Il procedimento amministrativo relativo alla domanda di autorizzazione (fac-simile Allegato n. 1) per le opere di cui all'Elenco 1, corredata dei relativi elaborati tecnici e da documento attestante il pagamento degli oneri istruttori, avrà inizio soltanto dopo l'assunzione della domanda nel protocollo dell'Unione di Comuni, che provvederà a comunicare al richiedente il numero della pratica e la data di avvio del procedimento stesso. L'Unione di Comuni trasmetterà copia della documentazione tecnica atta ad individuare l'ubicazione dei lavori al Comune competente nel quale devono essere eseguite le opere, per la pubblicazione.

Il Sindaco competente, secondo la procedura fissata dal R.D. n. 1126/1926, pubblicherà la documentazione tecnica atta ad individuare l'ubicazione dei lavori per quindici giorni all'albo pretorio. Trascorso tale termine, entro otto giorni, trasmetterà all'Unione di Comuni l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, le opposizioni eventualmente presentate e le eventuali osservazioni di competenza.

Delle osservazioni e opposizioni presentate si dovrà tener conto in sede istruttoria e di emanazione del provvedimento finale.

L'Unione di Comuni, previa istruttoria tecnica, si esprimerà sulla richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni dalla sua presentazione, motivando con riferimento alle eventuali osservazioni pervenute.

L'autorizzazione, può essere anche parziale, ovvero riguardare una parte delle opere proposte, inoltre può dettare prescrizioni particolari.

La decorrenza del termine dei sessanta giorni può essere sospesa solo una volta, dall'Unione di Comuni per richiedere chiarimenti o documentazione integrativa. Il termine rimane sospeso fino al momento della ricezione degli elementi richiesti, quindi riprende a decorrere per il tempo residuo. La presentazione di chiarimenti o di documentazione integrativa dovrà avvenire entro 90 giorni dalla comunicazione. Oltre tale termine l'Unione di Comuni provvederà ad archiviare la pratica.

L'autorizzazione potrà avere una validità massima per un periodo non superiore a 36 mesi, salvo diversa durata riferita a casi specifici (per allinearsi ad esempio con la scadenza di altre autorizzazioni relative al progetto) dietro esplicita e motivata richiesta del titolare o del tecnico incaricato.

L'autorizzazione viene notificata al richiedente e copia della stessa viene trasmessa:

- al Comune competente per territorio per l'affissione all'albo pretorio per quindici giorni, ad esclusivi fini informativi;
- al competente Regione Carabinieri Forestale "Emilia-Romagna"- Comando Stazione, per l'esercizio dei controlli.

Il richiedente deve conservare l'autorizzazione presso la sede dei lavori ed esibirla in caso di controllo da parte dei soggetti autorizzati.

Qualora l'autorizzazione decada in corso d'opera per decorrenza dei termini, ogni attività relativa agli interventi autorizzati in precedenza dovrà essere sospesa.

## **VARIANTE**

Il titolare di autorizzazione potrà chiedere variante presentandola nel corso di validità della stessa e prima di eseguire i lavori oggetto della variante stessa. Tale richiesta, opportunamente motivata, andrà presentata all'Unione di Comuni (fac-simile Allegato n. 5) allegando copia fotostatica della precedente autorizzazione e tutta la documentazione prevista per la domanda di autorizzazione, compreso copia del bollettino di pagamento degli oneri istruttori, con particolare riferimento alle soluzioni progettuali precedentemente autorizzate.

L'autorizzazione a variante potrà essere concessa fino ad un massimo di 36 mesi salvo diversa durata riferita a casi specifici dietro esplicita e motivata richiesta del titolare o del tecnico incaricato.

## **PROROGA DI VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE.**

Il titolare di autorizzazione potrà chiedere una proroga della validità della stessa presentando, all'Unione di Comuni prima della scadenza, apposita richiesta corredata di copia fotostatica dell'atto di autorizzazione (fac-simile Allegato n. 3 ).

La richiesta di proroga dovrà essere corredata da dichiarazione da parte del tecnico incaricato della relazione geologica, del permanere delle condizioni (geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, forestali/vegetazionali) rispetto a quelle esistenti all'epoca della richiesta dell'autorizzazione originaria.

L'autorizzazione potrà essere prorogata fino ad un massimo di 36 mesi.

La proroga non è concedibile ad autorizzazione scaduta.

## **RINNOVO DI VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE.**

L'autorizzazione, i cui termini di validità siano scaduti, potrà essere rinnovata dietro presentazione di apposita domanda all'Unione di Comuni. Alla richiesta dovrà essere allegato oltre la copia fotostatica dell'autorizzazione a cui si fa riferimento, la conferma, tramite dichiarazione da parte del tecnico incaricato della relazione geologica/geotecnica, del permanere delle condizioni (geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, forestali/vegetazionali) rispetto a quelle esistenti all'epoca della richiesta dell'autorizzazione originaria. (fac-simile Allegato n. 4).

Il rinnovo potrà avere una validità massima pari a quella dell'autorizzazione originaria.

## **AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA E AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA E COMPLETAMENTO LAVORI.**

Pur in mancanza, nella legislazione di settore del vincolo idrogeologico, della previsione esplicita dell'istituto generalizzato della sanatoria, in analogia con quanto previsto dalla legge n. 47/1985 e dalla legge n. 662/1996 si ritiene ammissibile che il privato interessato possa richiedere "ora per allora" l'autorizzazione in sanatoria per movimenti di terreno eseguiti abusivamente in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, a condizione che gli stessi non siano risultati lesivi dell'assetto idrogeologico dei luoghi.(fac-simile Allegato n.8).

Sono, comunque, applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge vigente.

La domanda di autorizzazione in sanatoria viene assoggettata alla stessa istruttoria tecnica prevista per quella di autorizzazione descritta ex ante.

Anch'essa può concludersi in termini negativi, qualora le opere eseguite siano valutate non compatibili con la tutela dell'assetto idrogeologico.

In caso di danni accertati l'Unione di Comuni può imporre i lavori di ripristino di cui all'art. 24 del R.D. n. 3267/1923.

La domanda in sanatoria, corredata dei relativi elaborati tecnici, viene indirizzata agli Uffici dell'Unione di Comuni seguendo le procedure amministrative previste per il rilascio di autorizzazione.

Le procedure ed i tempi sono gli stessi, salvo che per la omessa pubblicazione all'albo comunale, atteso che tale pubblicazione ha quale fine quello di raccogliere le opposizioni, da parte di chiunque abbia interesse, alla esecuzione di un intervento ancora da realizzare.

Devono essere allegati alla domanda, se esistenti, copia del verbale di accertamento della sanzione amministrativa elevata dal competente Comando/Servizio completa di copia del bollettino di avvenuto pagamento.

**Qualora oltre alle opere oggetto di sanatoria sia necessario ultimare i lavori, la domanda (fac-simile Allegato n.8) dovrà essere fatta per sanatoria e completamento lavori.**

**La documentazione tecnica da presentare dovrà contenere una esaustiva descrizione degli interventi realizzati abusivamente e di quelli ancora da realizzare per il completamento delle lavorazioni oggetto di istanza.**

**Nel caso di sanatoria con completamento lavori è inoltre prevista la pubblicazione all'albo comunale della documentazione tecnica atta ad individuare l'ubicazione dei lavori.**

**SANATORIA DI ABUSI EDILIZI AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47 COME MODIFICATO DALL'ART. 43 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 662.**

In questo caso l'Ente delegato non rilascia una autorizzazione, ma rende al Comune il parere di cui all'art. 32 della L. n. 47/1985, come modificato dall'art 43 della L. n. 662/1996, necessario ai fini della concessione del condono edilizio.

La richiesta di parere, con i relativi elaborati tecnici, viene presentata all'Ente delegato corredata di documentazione tecnica nella forma prevista per le domande descritte ex ante.

Le procedure ed i tempi sono gli stessi, salvo che per la omessa pubblicazione all'albo comunale, atteso che tale pubblicazione ha quale fine quello di raccogliere le opposizioni, da parte di chiunque abbia interesse, alla esecuzione di un intervento ancora da realizzare.

Devono essere allegati alla richiesta, se esistenti, copia del verbale di accertamento della sanzione amministrativa elevata dal competente Comando/Servizio completa di copia del bollettino di avvenuto pagamento.

Anche in questo caso, in presenza di danni accertati all'assetto idrogeologico dei luoghi, l'Ente delegato può imporre i lavori di ripristino di cui all'art. 24 del R.D. n. 3267/1923.

In seguito all'accertamento, mediante verbale del competente Comando/Servizio, dell'esecuzione di lavori e/o scavi in assenza dei titoli abilitativi (autorizzazione o comunicazione), l'Unione di Comuni notifica al proprietario, con raccomandata A.R., la diffida a presentare domanda di regolarizzazione (per omessa autorizzazione o per omessa comunicazione) entro un termine di 60 giorni.

### **IMPOSIZIONE DI RIMESSA IN PRISTINO**

Qualora le opere eseguite sul territorio, sia in assenza di richiesta di autorizzazione sia in caso di mancato rispetto di prescrizioni emanate, provochino danni accertati all'assetto del territorio, l'Ente delegato può, ai sensi dell'art. 24 del R.D. n. 3267/1923, imporre la rimessa in pristino dei luoghi o il loro riassetto secondo profili di equilibrio o, comunque, di sicurezza.

Resta inteso che il provvedimento deve essere emanato solo nei casi in cui l'intervento eseguito abbia causato i danni di cui all'art. 1 del R.D. n. 3267/1923.

### **COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' (ELENCO 2)**

La comunicazione di inizio attività (fac-simile Allegato n. 2) per le opere di cui all'Elenco 2, corredata dei relativi allegati e copia del documento attestante il pagamento degli oneri istruttori, dovrà contenere la data di inizio dei lavori. Tale data non potrà essere stabilita prima di trenta giorni a far tempo dalla data di presentazione della comunicazione stessa.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione l'Ente delegato può prescrivere particolari modalità di esecuzione dei lavori, ovvero vietarne la realizzazione anche subordinando la realizzazione degli stessi alla presentazione di domanda di autorizzazione, al fine di evitare danni all'assetto del territorio.

L'Unione di Comuni sceglie caso per caso le verifiche istruttorie da effettuare.

Qualora l'Unione di Comuni non si esprima nei termini stabiliti, i lavori possono senz'altro essere iniziati.

La Comunicazione di inizio attività è valida, di norma, per un periodo non superiore a 13 mesi a partire dalla data di presentazione della stessa salvo dilazioni che l'Unione di Comuni potrà dare per particolari tipologie di lavori.

Copia della comunicazione e delle eventuali prescrizioni o provvedimenti dell'Unione di Comuni vengono trasmessi, a cura di quest'ultima, al competente Comando Stazione della Regione Carabinieri Forestale "Emilia-Romagna", ai fini di eventuali controlli di competenza, nonché all'Amministrazione comunale nella quale vengono realizzate le opere.

Nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori si verificasse la necessità di procedere a varianti o a modifiche del progetto originario, dovrà essere ripresentata all'Unione di Comuni nuova domanda di comunicazione di inizio attività corredata dai relativi allegati.

### **OPERE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE O COMUNICAZIONE (ELENCO 3)**

Le opere di più che modesta entità individuate nell'Elenco 3, che comportano per la propria realizzazione scavi molto modesti, con eventuale contestuale taglio di esemplari arborei nella misura strettamente necessaria, tali da non arrecare ai terreni sede di intervento i danni di cui all'art. 1 del R.D. n. 3267/1923, possono essere eseguite senza preventiva richiesta di autorizzazione e senza comunicazione di inizio attività.

Le opere eseguite dall'Unione di Comuni non sono assoggettate a procedura autorizzativa né a comunicazione.

### **LAVORI PUBBLICI DI "PRONTO INTERVENTO"**

Le opere di "pronto intervento", si configurano come interventi di carattere urgente ed inderogabile, ai sensi degli artt. 69 e 70 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350 "Regolamento dei lavori pubblici" ed hanno l'obiettivo di porre rimedio immediato a danni di natura eccezionale causati ad opere e strutture pubbliche e di pubblica utilità, col fine di garantire la funzionalità delle opere stesse e la pubblica incolumità.

Queste opere, inoltre, se proposte e realizzate dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile nell'ambito dei propri compiti in materia di difesa del suolo rivestono anche l'obiettivo di conseguire il miglioramento dell'equilibrio idrogeologico e pertanto non soggette alla disciplina ordinaria del vincolo idrogeologico.

Tali opere, pertanto, non sono soggette alla disciplina del vincolo idrogeologico fermo restando l'opportunità di darne informazione all'Unione di Comuni.

### **LAVORI PRIVATI DI "SOMMA URGENZA"**

Le opere di "somma urgenza" possono essere realizzate da soggetti privati su immobili di proprietà previa presentazione di una domanda, convalidata da un tecnico abilitato, nella quale devono essere illustrati i motivi della somma urgenza ed inderogabilità dei lavori. Verificata l'emergenza in atto, la possibilità di gravi danni o l'aggravamento di una situazione di pericolo, l'Unione di Comuni rilascia quanto prima un nulla osta temporaneo per l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza. Entro 30 giorni dalla data di rilascio del nulla osta, l'interessato presenterà tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente l'ottenimento dell'autorizzazione, o comunicazione d'inizio attività, ai fini della sistemazione definitiva. Le procedure e i tempi dei rispettivi procedimenti sono gli stessi, salvo l'omessa pubblicazione all'Albo Pretorio.

### **INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA NEGLI ALVEI DEMANIALI DEI CORSI D'ACQUA REGIONALI**

I terreni laterali ai fiumi ed ai torrenti sono esclusi dalla normativa del vincolo idrogeologico in base all'art. 18 del R.D. 16 maggio 1926 n.1126. Per essi valgono le disposizioni degli artt. 168 e 169 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 - allegato F, divenuti artt. 96 e 97 del Testo unico sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904 n. 523.

In base a tali disposizioni risulta, facendo le debite trasposizioni istituzionali ad oggi, che ogni opera, piantagione o movimento di terra da effettuarsi negli alvei demaniali dei corsi d'acqua di competenza regionale è assoggettabile esclusivamente alla autorizzazione



preventiva ed agli accertamenti della Amministrazione Regionale, attraverso l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile- servizio area romagna.

### **OPERE DI DIFESA IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE ESISTENTI DI REGIMAZIONE IDRUALICO O IDRAULICO-FORESTALE.**

Le opere di difesa idraulica ed idrogeologica nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti di regimazione idraulica o idraulico forestale promosse dall'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile- servizio area romagna, dalla Provincia di Forlì-Cesena e dai Consorzi di Bonifica presenti sul territorio di competenza di questa Unione di Comuni, costituiscono interventi di difesa e miglioramento dell'assetto idraulico e, come tali, hanno lo stesso obiettivo di tutela territoriale che è alla radice del vincolo idrogeologico.

Tali opere, pertanto, non sono soggette alla disciplina del vincolo idrogeologico fermo restando l'opportunità di darne informazione all'Unione di Comuni.

### **ONERI ISTRUTTORI**

1) Per i Comuni di "Pianura": Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole e Forlimpopoli:

€ 250,00 Per ogni domanda relativa a intervento soggetto ad autorizzazione, variante autorizzazione, per autorizzazione in sanatoria, rinnovo autorizzazione (Elenco 1);

€ 150,00 Per ogni domanda relativa a intervento soggetto a comunicazione (Elenco 2) e proroga autorizzazione (Elenco 1), voltura autorizzazione.

2) Per i Comuni "Montani": Civitella di R., Dovadola, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio):

€ 50,00 Per ogni domanda relativa a intervento soggetto ad autorizzazione variante autorizzazione, per autorizzazione in sanatoria, rinnovo autorizzazione (Elenco 1);

€ 30,00 Per ogni domanda relativa a intervento soggetto a comunicazione (Elenco 2) e proroga autorizzazione (Elenco 1), voltura autorizzazione.

**I versamenti di cui sopra potranno essere effettuati dagli interessati attraverso l'utilizzo del portale PAGO-PA accessibile anche attraverso il sito dell'Unione inserito tra i servizi istituzionali sul sito dell'Ente al link <https://romagnaforlivese.servizi-pa-online.it/> scegliendo l'opzione "Istruttoria vincolo idrogeologico".**

### **RIMANDO A DIRETTIVA REGIONALE**

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda alla direttiva regionale di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1117 del 11.07.2000.

## **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI VINCOLO IDROGEOLOGICO IN FORMATO DIGITALE**

A partire dal 14/01/2017, le pratiche inerenti il vincolo idrogeologico sono diventate digitali per cui dovranno essere inoltrate **ESCLUSIVAMENTE TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)** all'indirizzo [protocollo@pec.romagnafortlivese.it](mailto:protocollo@pec.romagnafortlivese.it).

Di seguito vengono elencate le definizioni più comuni, secondo il CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale:

**1) Firma digitale:** Con firma digitale si intende un particolare tipo di firma elettronica avanzata che consente al titolare e al destinatario, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico. La firma digitale è il risultato di una procedura informatica – detta validazione – che garantisce l'autenticità e l'integrità di documenti informatici. La firma digitale possiede le seguenti caratteristiche:

- **autenticità:** la firma digitale garantisce l'identità del sottoscrittore
- **integrità:** la firma digitale assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione
- **non ripudio:** la firma digitale attribuisce piena validità legale al documento, pertanto il documento non può essere ripudiato dal sottoscrittore

Le **firme digitali dei professionisti**, in particolare, devono contenere la certificazione di ruolo del professionista, corrispondente all'abilitazione professionale (equivalente del timbro professionale). Nel caso non fosse disponibile il certificato di ruolo è necessario in alternativa:

1. che tutti i documenti firmati digitalmente dal professionista contengano il sigillo professionale;
2. aggiungere alla pratica un'autocertificazione di regolare iscrizione all'albo professionale, firmata digitalmente.

**2) Documento informatico:** Con documento informatico si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; il documento informatico, utile ai fini della rappresentazione della pratica di vincolo idrogeologico, è formato essenzialmente mediante una delle seguenti principali modalità:

- redazione tramite l'utilizzo di appositi strumenti software;
- acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico;

I file non modificabili con estensione \*.pdf dovranno essere firmati digitalmente sia dal tecnico incarico sia dal titolare. Nel caso in cui il titolare non possieda firma digitale, firmerà la copia cartacea che successivamente verrà scansionata e firmata digitalmente dal tecnico con compilazione della procura speciale per la sottoscrizione digitale e la presentazione delle pratiche (allegato 7).

(N.B.: il tecnico incaricato deve conservare agli atti le copie cartacee di tutti i documenti informatici trasmessi, sottoscritti dal delegante e/o da altri soggetti firmatari non in possesso di firma digitale )

**3) Posta elettronica certificata (PEC):** si intende un sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata; la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso con posta certificata sono opponibili ai terzi. Pertanto nel quadro normativo italiano la Posta Elettronica Certificata costituisce l'analogo elettronico della posta raccomandata con Avviso di Ricezione. Inoltre un documento informatico, in assenza di marcatura temporale specifica, attraverso l'invio mezzo PEC acquisisce valenza temporale (data ed ora di ricezione) opponibile a terzi.



**4) Procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della pratiche:** è il documento con cui il titolare delega il professionista alla sottoscrizione della pratica, alla presentazione telematica di tutta la documentazione necessaria.

**5) Assolvimento dell'imposta bollo:** La marca da bollo per le pratiche telematiche può essere assolta:

1) inserendo nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, o scansione delle marche stesse, annullando le stesse e conservandone gli originali

L'identificativo della marca da bollo è quello indicato in immagine seguente:



Esempio di identificativo marca da bollo

2) Versamento dell' imposta di bollo attraverso il modulo F23 dell' Agenzia delle Entrate

3) Versamento dell'imposta di bollo **mediante la funzione pagopa** inserito tra i servizi istituzionali sul sito dell'Ente al link <https://romagnafornlive.sevizi-pa-online.it/> scegliendo l'opzione "Pagamenti spontanei" e "Bolli virtuali pratiche Vincolo Idrogeologico".

### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DI ISTANZE IN FORMATO DIGITALE**

La presentazione delle domande di autorizzazione, comunicazione di inizio attività, proroga, rinnovo, variante di autorizzazione, sanatoria, voltura in formato digitale, avviene nel seguente modo:

- **Istanza:** compilata sull'apposito modello, deve essere sottoscritta con firma digitale sia dal richiedente che dal tecnico professionista che ha elaborato il progetto. Nel caso in cui il titolare non possedesse la firma digitale, firmerà la copia cartacea che successivamente verrà scansionata e firmata digitalmente dal tecnico con compilazione della procura speciale per la sottoscrizione digitale e la presentazione delle pratiche (allegato 7). Il tecnico incaricato deve conservare agli atti le copie cartacee di tutti i documenti informatici trasmessi, sottoscritti dal delegante e/o da altri soggetti firmatari non in possesso di firma digitale.

Tutte le comunicazioni relative all'istruttoria avverranno sempre tramite P E C , pertanto nella domanda si dichiarerà l'indirizzo PEC eletto come domicilio per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo.

Tale indirizzo può essere del richiedente oppure può essere di un soggetto diverso e quindi indicato nella procura speciale.

All'istanza vanno allegati:

n. 1 (una) marca da bollo del valore di Euro 16,00 o comunque atualizzato al momento di presentazione dell'istanza e secondo le modalità sopracitate di assolvimento dell'imposta di bollo;

copia ricevuta di pagamento degli oneri istruttori debitamente sottoscritta, con firma digitale, del soggetto titolare o dal procuratore speciale.

- **documentazione tecnica a corredo dell'istanza:** tutta la documentazione facente parte di un progetto, e comunque allo stesso riferita, allegata all'istanza e necessaria all'istruttoria del competente Ufficio dell'Ente, deve essere sottoscritta con firma digitale dal tecnico incaricato;
- **documentazione non tecnica a corredo della domanda:** tutta la documentazione amministrativa non facente parte di un progetto, deve essere firmata digitalmente dal soggetto a cui la stessa si riferisce. Nel caso in cui il soggetto titolare non possedesse la firma digitale, firmerà la copia cartacea che successivamente verrà scansionata e firmata digitalmente dal tecnico con compilazione della procura speciale per la sottoscrizione digitale e la presentazione delle pratiche (allegato 7).
- **verifica di completezza della documentazione:** l'Unione verifica la completezza della documentazione presentata riservandosi di richiedere eventuale documentazione tecnica o amministrativa mancante.
- **presentazione di documentazione integrativa:** la presentazione di eventuale documentazione integrativa, dovrà avvenire sempre mediante apposita comunicazione con specificato il numero della pratica e/o il numero di protocollo e la data di cui alla richiesta formulata dell'Ente. Tale comunicazione dovrà essere sottoscritta, con firma digitale, dal soggetto titolare o nel caso in cui lo stesso non ne fosse in possesso, dal tecnico incaricato alla redazione del progetto seguendo le stesse modalità di presentazione dell'istanza. Nel caso in cui alla comunicazione fosse allegata documentazione tecnica e/o non tecnica, valgono le stesse regole sopra enunciate per tali categorie.
- **diniego al rilascio di autorizzazione, comunicazione di inizio attività, proroga, rinnovo, variante, sanatoria:** nel caso in cui, a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa negativa, non fosse possibile rilasciare autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico, ne verrà data comunicazione motivata, tramite pec, al soggetto titolare dell'istanza o al procuratore speciale.
- **rilascio autorizzazione:** a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa positiva, previo presentazione attestazione dell'avvenuto pagamento di 1 (una) marca da bollo, verrà rilasciata al soggetto titolare dell'istanza o al procuratore speciale, apposita comunicazione con allegata l'autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico. La comunicazione verrà effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data di validità dell'autorizzazione. La validità dell'autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico ha inizio dalla data di protocollo della stessa e fino al termine in essa indicato.
- **rilascio modalità di esecuzione per comunicazione di inizio attività:** a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa positiva, verrà rilasciata al soggetto titolare dell'istanza o al procuratore speciale, apposita comunicazione con allegate le modalità di esecuzione delle opere in materia di vincolo idrogeologico. La comunicazione verrà effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data di validità delle modalità di esecuzione delle opere. La validità delle modalità di esecuzione delle opere in materia di vincolo idrogeologico, ha inizio dalla data di protocollo della stessa e fino al termine in essa indicato. Nel caso in cui dopo 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza non fosse pervenuto al soggetto titolare o al procuratore speciale diniego o comunicazione delle modalità di esecuzione delle opere, l'intervento può essere realizzato a seguito di silenzio assenso dell'Ente.

- **rilascio proroga:** a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa positiva, previo presentazione attestazione dell'avvenuto pagamento di 1 (una) marca da bollo verrà rilasciata al soggetto titolare dell'istanza o al procuratore speciale, apposita comunicazione con allegata la proroga di autorizzazione precedentemente rilasciata in materia di vincolo idrogeologico e ancora valida. La comunicazione verrà effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data di validità dell'autorizzazione di proroga. La validità dell'autorizzazione di proroga ha inizio dal giorno successivo a quello di conclusione dell'autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico e fino al termine in essa indicato.
- **rilascio rinnovo:** a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa positiva,previo presentazione attestazione dell'avvenuto pagamento di 1 (una) marca da bollo, verrà rilasciata al soggetto titolare dell'istanza o al procuratore speciale, apposita comunicazione con allegata il rinnovo di autorizzazione precedentemente rilasciata in materia di vincolo idrogeologico e con validità scaduta. La comunicazione verrà effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data di validità dell'autorizzazione di rinnovo. La validità dell'autorizzazione di rinnovo in materia di vincolo idrogeologico ha inizio dalla data di protocollo della stessa e fino al termine in essa indicato.  
**variante autorizzazione:** a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa positiva, previo presentazione attestazione dell'avvenuto pagamento di 1 (una) marca da bollo, verrà rilasciata al soggetto titolare dell'istanza o al procuratore speciale, apposita comunicazione con allegata la variante di autorizzazione precedentemente rilasciata in materia di vincolo idrogeologico nel corso di validità della stessa. La comunicazione verrà effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data di validità dell'autorizzazione di variante. La validità dell'autorizzazione di variante in materia di vincolo idrogeologico ha inizio dalla data di protocollo della stessa e fino al termine in essa indicato.
- **rilascio di autorizzazione in sanatoria:** a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa positiva, previo presentazione attestazione dell'avvenuto pagamento di 1 (una) marca da bollo,verrà rilasciata al soggetto titolare dell'istanza o al procuratore speciale, apposita comunicazione con allegata l'autorizzazione in sanatoria. La comunicazione verrà effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data di protocollo dell'autorizzazione in sanatoria.
- **rilascio autorizzazione in sanatoria e completamento opere:** a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa positiva, previo presentazione attestazione dell'avvenuto pagamento di 1 (una) marca da bollo, verrà rilasciata al soggetto titolare dell'istanza o al procuratore speciale, apposita comunicazione con allegata l'autorizzazione in sanatoria e completamento opere in materia di vincolo idrogeologico. La comunicazione verrà effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data di validità dell'autorizzazione in sanatoria e completamento opere. La validità dell'autorizzazione in sanatoria e completamento opere in materia di vincolo idrogeologico ha inizio dalla data di protocollo della stessa e fino al termine in essa indicato.
- **Voltura di autorizzazione:** consiste nel cambio intestazione di un'autorizzazione in corso di validità a seguito di decesso, compravendita.. ecc. presentando una richiesta di voltura, allegato 6, indicando le motivazioni della richiesta, allegando la documentazione necessaria per dimostrare la titolarità del soggetto che presenta l'istanza, eventuali deleghe degli altri soggetti aventi diritto. A seguito di istruttoria tecnico-amministrativa positiva, previo presentazione attestazione dell'avvenuto pagamento di 1 (una) marca da bollo, verrà rilasciata al soggetto titolare dell'istanza o al procuratore speciale, apposita comunicazione con allegata l'autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico. La comunicazione verrà effettuata entro tre giorni

lavorativi dalla data di validità dell'autorizzazione. La validità dell'autorizzazione volturata coinciderà con quella dell'autorizzazione precedente in materia di vincolo idrogeologico con inizio dalla data di protocollo di quest'ultima e fino al termine in essa indicato.

### **MODALITA' DI COMUNICAZIONE CON GLI ENTI**

Per le istanze presentate in formato digitale, l'Ente provvederà:

- trasmettere, tramite PEC, al/i Comune/i sul quale si realizzeranno le opere, copia della documentazione tecnica atta ad individuare l'ubicazione dei lavori per la pubblicazione sull'albo pretorio dell'Amministrazione/i stessa/e;
- trasmettere, tramite PEC, al/i Comune/i sul quale si realizzeranno le opere, copia degli atti amministrativi rilasciati per la successiva pubblicazione sull'albo pretorio dell'Amministrazione/i stessa/e o per opportuna informazione;
- trasmettere, tramite PEC, al competente Comando Stazione della Regione Carabinieri Forestale "Emilia-Romagna" copia dell'istanza presentata e degli atti tecnico-amministrativi rilasciati per il successivo e necessario controllo di competenza.

## **ELENCO 1 - OPERE CHE COMPORTANO AUTORIZZAZIONE**

Interventi di "trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e trasformazione degli ecosistemi vegetali che comportino consistenti movimenti di terreno (scavi, sbancamenti e riporti) e/o modifichino il regime delle acque". Nei confronti degli ecosistemi vegetali si tratta degli interventi già sottoposti ad autorizzazione dal R.D. 3267/1923, vale a dire la trasformazione in senso riduttivo e distruttivo dei boschi e dei terreni saldi fino alla coltivazione agraria.

- 1) Opere di urbanizzazione primaria e secondaria \*;
- 2) Opere comprese in Piani particolareggiati \* **(1)**;
- 3) Nuovi edifici o impianti di qualsiasi tipologia e destinazione \*, compresi eventuali ampliamenti di superficie occupata, che comportino scavi e sbancamenti, non compresi negli Elenchi 3.2 e 3.3;
- 4) Discariche conseguenti ad impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- 5) Aeroporti, porti e moli, ferrovie, ponti di qualsiasi ordine e grado, per le parti al di fuori del demanio fluviale e marino;
- 6) Condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti ed oleodotti (di lunghezza superiore a 100 m o di profondità superiore a 1,2 m), comprese le relative infrastrutture e servitù;
- 7) Scavi di qualunque profondità che interessino le falde acquifere sotterranee;
- 8) Linee aeree elettriche di alta tensione (uguale o superiore a 132.000 V), comprese relative infrastrutture e servitù;
- 9) Realizzazione di linee elettriche aeree di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o opera connessa (cabine, ecc.) superiore a 15 mc;
- 10) Apertura di strade di qualsiasi ordine e grado, compresi piste, carraie e piazzali \*\*;
- 11) Allargamento e rettifica di strade e piste camionabili \*\*;
- 12) Opere di sostegno con profondità di scavo superiore a 1 m o lunghezza superiore a 10 m;
- 13) Escavazione di materiali terrosi, litoidi e minerali; cave, torbiere, miniere, ricerche minerarie (esclusi i limitati movimenti di terreno a scopo aziendale o per la realizzazione di aree di stoccaggio o cortilive di cui al successivo punto 3.3);
- 14) Livellamenti di terreno che comportino scavi e riporti di profondità o altezza superiori a 0,5 m;
- 15) Opere di canalizzazione, idrovie, canali e loro rettifiche \*\*\*e\*\*\*\*;
- 16) Bacini idrici artificiali (dighe, laghetti, invasi, casse di espansione, vasche per l'acquacoltura, ecc.), sistemi di derivazione e utilizzo delle acque, realizzazione di zone umide \*\*\*e\*\*\*\*;

17) Costruzione di briglie, pennelli, repellenti, soglie, impermeabilizzazione e copertura dell'alveo, al di fuori delle categorie \*\*\*e\*\*\*\*;

18) Bonifiche, prosciugamenti e tombamenti di zone umide;

19) Spianamento di dune costiere;

20) Impianti per l'estrazione di liquidi e gas dal sottosuolo (pozzi, trivellazioni) ad uso non domestico;

21) Perforazioni per pozzi ad uso domestico in zone di pianura (a motivo dei problemi di subsidenza);

22) Disboscamenti, fuori dei casi necessari alla realizzazione delle opere comprese negli elenchi, e dissodamenti di terreni saldi;

23) Sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondità superiore a 3 m, ad esclusione di quelle ricomprese nella categoria \*\*\*\*;

---

\* esclusione dei casi di cui al comma 5 dell'art 150 della L.R. n. 3/1999

\*\* esclusione dei lavori pubblici di pronto intervento

\*\*\* esclusione degli interventi di regimazione idraulica negli alvei demaniali dei corsi d'acqua regionali

\*\*\*\* esclusione degli Interventi di difesa idraulica ed idrogeologica

(1) la successiva realizzazione delle opere comprese nei Piani particolareggiati, se approvate in tale contesto, non necessita di ulteriore singola approvazione

### **Elaborati tecnici a corredo della richiesta di autorizzazione per la realizzazione delle opere di cui all'Elenco 1**

- Relazione geologico-tecnica, nei casi e nelle forme previste delle disposizioni di cui alle NTC 2018 e della Circolare esplicativa del Ministero dei Lavori Pubblici n. 7 del 21 gennaio 2019, a firma di professionista iscritto all'albo, con contestuale giudizio di fattibilità;
- Progetto esecutivo dell'opera che si intende realizzare (relazione tecnica illustrativa, planimetrie, sezioni, impianti, ecc.), schema dello smaltimento delle acque di superficie e di profondità;
- Relazione sintetica riguardante il terreno da movimentare, con l'indicazione dei volumi e la collocazione finale degli stessi;
- Corografia in scala 1:25.000 per la localizzazione dell'area di intervento nel contesto geografico generale del territorio comunale;
- Cartografia in scala 1:10.000 o 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale per la localizzazione dell'intervento nel contesto di tutta la zona di possibile influenza dell'intervento stesso;



- Mappa catastale in scala 1:2000 con indicazione delle particelle catastali interessate e ubicazione delle opere o interventi che si intendono eseguire;
- Documentazione fotografica dello stato di fatto.

## ELENCO 2 - OPERE CHE COMPORTANO COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Opere di modesta entità che non rivestono carattere di particolare rilievo e che comportano limitati movimenti di terreno.

1) Modesti interventi di ripristino e ristrutturazione di opere (strade, ponti, acquedotti, linee elettriche interrato di media e bassa tensione fuori strada, fossi, nonché muri di sostegno, opere di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale, briglie, drenaggi non di iniziativa pubblica) senza cambiamento di assetto e configurazione, anche con esecuzione di contestuali e necessarie opere di sostegno finalizzate al consolidamento, da realizzarsi nell'immediato intorno (ad es. per le strade ripristino o realizzazione di opere di sostegno sia nella scarpata a valle che a monte, modeste opere sistematorie e di presidio delle pendici incombenti, anche comportanti piccoli allargamenti della carreggiata);

2) Livellamenti di terreno che non rientrino nella normale lavorazione agricola e che comportino scavi e riporti di profondità o altezza non superiori a 0,5 m;

3) Reti tecnologiche interrate (condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti ed oleodotti) ed allacciamenti di lunghezza non superiore a 100 m e profondità superiore a 1,2 m, con obbligo di immediata richiusura degli scavi, non ricompresi nel successivo punto 3.3;

4) Serbatoi (gas, acqua, idrocarburi, ecc.) e fosse biologiche e relative condotte interrate di profondità superiore a 1,2 m, comportanti scavi di alloggiamento compresi tra 30 e 15 mc;

5) Realizzazione di linee elettriche interrate di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, fuori strada, di profondità superiore a 1,2 m);

6) Realizzazione di linee elettriche aeree di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o opera connessa (cabine, ecc.) compreso tra 15 e 8 mc;

7) Ampliamento di fabbricati esistenti, anche aventi destinazione produttiva (caseifici, fienili, rimesse, stalle, ecc.) in adeguamento a specifiche norme igienico-sanitarie;

8) Opere di captazione di sorgenti;

9) Opere di sostegno (con profondità di scavo non superiore a 1 m e lunghezza non superiore a 10 m (ad es. finalizzate al contenimento di terreni relative ad interventi di sistemazione di aree cortilive nell'immediato intorno di fabbricati esistenti);

10) Allargamento e rettifica di piste, carraie e capezzagne \*\*;

11) Apertura di stradelli di accesso a fabbricati;

12) Apertura di linee di esbosco a perdere;

13) Apertura di sentieri pedonali, come descritti nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti;

14) Sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondità non superiore a 3 m, ad esclusione di quelle ricomprese nella categoria \*\*\*\* e di quelle ricomprese nel successivo punto 3.3;

15) Pozzi neri e concimaie al servizio di aziende zootecniche comportanti scavi superiori a 15 mc;

16) Palificate e grate eseguite secondo la tecnica della bioingegneria;

---

\*\* esclusione dei lavori pubblici di pronto intervento

\*\*\*\* esclusione degli Interventi di difesa idraulica ed idrogeologica

**Elaborati tecnici da allegare alla comunicazione prevista per la realizzazione delle opere**

- Relazione descrittiva dell'opera, anche attraverso elaborati grafici, tale da rappresentare in modo chiaro ed univoco gli interventi da realizzare;
- Progetto esecutivo dell'opera e/o relazione asseverativa e/o relazione geologico-tecnica, nei casi in cui siano dovuti in base ad altre normative vigenti;
- Relazione sintetica riguardante il terreno da movimentare, con l'indicazione dei volumi e la collocazione finale degli stessi;
- Documentazione fotografica dello stato di fatto;
- Cartografia in scala 1:10.000 su Carta Tecnica Regionale per la localizzazione dell'intervento nel contesto della zona di possibile influenza dell'intervento stesso;
- Planimetria in scala 1:2000 con indicazione delle particelle catastali interessate e ubicazione delle opere o interventi che si intendono eseguire.

### **ELENCO 3 - OPERE NON SOGGETTE A RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE O COMUNICAZIONE**

Opere di più che modesta entità che comportano per la propria realizzazione scavi molto modesti, con eventuale contestuale taglio di esemplari arborei nella misura strettamente necessaria, tali da non arrecare ai terreni sede di intervento i danni di cui all'art. 1 del R.D. n. 3267/1923.

- 1) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere (strade, ponti, acquedotti, linee elettriche interrato di media e bassa tensione fuori strada, fossi, nonché muri di sostegno, opere di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale, briglie, drenaggi non di iniziativa pubblica) che non comportino modifiche di tracciato e configurazione;
- 2) Apertura di cunette laterali e realizzazione di tombini, modifiche alle reti di servizio interrate nelle strade;
- 3) Messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari e segnaletici;
- 4) Messa in opera di barriere stradali;
- 5) Interventi di realizzazione di reti tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro) su strada esistente, che non comportino modifiche di tracciato;
- 6) Interventi di riparazione di reti tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro) aventi carattere localizzato;
- 7) Interventi di rifacimento, su preesistente tracciato, di reti tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro);
- 8) Interventi di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e opere accessorie ai sensi della L.R. n. 47/1978, così come integrata e modificata dalla L.R. n. 23/1980;
- 9) Interventi di ristrutturazione di edifici non finalizzati a destinazione produttiva, ai sensi delle citate leggi regionali, anche comportanti aumenti di superficie o di volume non essenziali, contenuti nel 10% del preesistente, ai sensi dell'art. 1, comma 1 - punto d) della L.R. n. 46/1988;
- 10) Opere di adeguamento delle fondazioni (ad esempio per adeguamento a nuovi carichi) di edifici in occasione di aumenti di volume non eccedenti il 10% dell'esistente " ai sensi dell'art. 1, comma 1 - punto d) della L.R. n. 46/1988;
- 11) Interventi di risanamento che prevedono uno scavo con asportazione di terreno in aderenza del fabbricato non maggiore di 3 mc per ml (senza prevedere scavi di altezza superiore a 1,5 m) con eventuale realizzazione di muro di contenimento;
- 12) Realizzazione di tettoie o porticati in aderenza a fabbricati esistenti per i quali non si renda necessario effettuare scavi di fondazione - per ogni singolo pilastro di sostegno - superiori a 2 mc, con l'obbligo, limitatamente alle zone di conoide ed ai territori di pianura, di ricondurre le acque di gronda in falda;

- 13) Realizzazione di opere di drenaggio finalizzate al consolidamento di fabbricati esistenti, da attuarsi nell'area cortiliva di pertinenza degli stessi o, comunque, nell'immediato intorno;
- 14) Realizzazione di rimesse, ricovero attrezzi, pollai, legnaie, ecc., nell'area cortiliva di fabbricati esistenti, ad unico piano e di superficie non superiore a 40 mq e per i quali non siano previsti scavi eccedenti quelli necessari alla realizzazione delle fondazioni;
- 15) Realizzazione di depositi per acqua o gas o altro per utenze domestiche aerei su platea in cls, con realizzazione di muretto di contenimento e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
- 16) Realizzazione di depositi per acqua o gas o altro per utenze domestiche interrati o di fosse biologiche, comportanti scavi di alloggiamento non superiori ai 15 mc, e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
- 17) Opere di allacciamento alle reti tecnologiche di urbanizzazione primaria (idriche, elettriche, fognarie, telefoniche, del gas) e piccole derivazioni di rete comportanti uno scavo di lunghezza non superiore a 30 m e con profondità non superiore a 1,2 m;
- 18) Realizzazione o ampliamento di concimaie e pozzi neri esistenti comportanti uno scavo non superiore a 15 mc;
- 19) Realizzazione di cordoli, recinzioni, muretti, pavimentazioni circostanti gli edifici o per percorsi pedonali;
- 20) Apertura di fossi e scoline per la regimazione idrica superficiale;
- 21) Linee aeree elettriche di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo palo non superiore a 8 mc, a condizione che lo stesso sia richiuso nella stessa giornata in cui viene aperto;
- 22) Realizzazione di modeste opere di bioingegneria (fascinate e graticciate);
- 23) Impianti di boschi, alberature e siepi, interventi di forestazione in genere;
- 24) Realizzazione di modeste opere di sistemazione idraulico-forestale (graticciate, cordonate, lavori di bioingegneria in genere);
- 25) Limitati movimenti di terreno a scopo aziendale per la realizzazione di aree di stoccaggio o cortilive, purché non vengano interessate scarpate, per un ammontare massimo di scavo di 30 mc;
- 26) Saggi, sondaggi e perforazioni a fini geognostici;
- 27) Perforazioni per pozzi ad uso domestico in zone diverse da quelle di cui al punto 3.1
- 28) Interventi di carattere manutentivo di laghetti collinari, finalizzati all'integrità delle arginature ed al ripristino periodico della capacità di invaso, ad esclusione di interventi di ricostruzione conseguenti a danneggiamenti dovuti a dissesti in atto;

29) Consolidamento o ricostruzione di muri di sostegno esistenti, senza aumento nelle dimensioni dell'opera, nei casi in cui l'opera non risulti lesionata per fenomeni gravitativi;

30) Drenaggi ed altri interventi aventi carattere sistematorio compresi nel ripristino delle strutture fondiarie ex legge n. 185/1992.